



**Comune di Garlasco**  
**Piazza Repubblica, 11 – 27026**

**Area Territorio**  
**Sportello Unico per le Attività Produttive**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PUBBLICI ESERCIZI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/2004**

## **INDICE:**

**Art. 1 Istituzione e compiti**

**Art. 2 Composizione**

**Art. 3 Durata in carica**

**Art. 4 Designazioni**

**Art. 5 Convocazione**

**Art. 6 Validità delle adunanze e delle delibere**

**Art. 7 Decadenza**

**Art. 8 Informazione**

## **Art. 1 Istituzioni e Compiti**

1 - E' istituita la Commissione Comunale Pubblici Esercizi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 30/03 della Regione Lombardia "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

2 - La Commissione esprime obbligatoriamente un parere consultivo sugli argomenti di cui al comma 3 dell'Art. 20 della L.R. 3/03, nonché sugli eventuali argomenti generali su cui l'Amministrazione Comunale ritenga di richiedere un parere, con l'esclusione del rilascio dei singoli titoli autorizzativi.

## **Art. 2 Composizione**

1 - La Commissione è costituita dai seguenti componenti, nominati dal Sindaco:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede
- n. 1 rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Pavia
- n. 3 rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria dei pubblici esercizi più rappresentative a livello provinciale
- n. 1 rappresentante designato dai Sindacati dei lavoratori del commercio e dei pubblici esercizi più rappresentativi a livello provinciale.
- n. 1 rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione più rappresentative a livello provinciale.

2 - Oltre ai membri effettivi possono essere nominati i supplenti.

## **Art. 3 Durata in carica**

1 - La Commissione dura in carica 5 anni. I membri che dovessero cessare prima della scadenza vanno sostituiti immediatamente con il proprio supplente, se nominato, o da nuovi membri designati dalla stessa organizzazione.

2 - L'ente che ha designato un componente della commissione può richiederne, con adeguata motivazione, la sostituzione anticipata.

3 - Fino alla nomina della nuova commissione rimane in carica quella precedente.

## **Art. 4 Designazioni**

1 - Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione o 45 giorni dalla prima istituzione, o entro 15 giorni dalla cessazione del singolo membro, il Comune chiede alle Associazioni e agli enti interessati una rosa di nominativi per la nomina dei membri effettivi supplenti.

2 - La designazione dei supplenti può essere effettuata anche congiuntamente da diverse Associazioni della stessa categoria. In tal caso il supplente potrà sostituire i membri effettivi designati da entrambe le Associazioni.

3 - La designazione va richiesta all'articolazione territoriale più vicina o territorialmente competente di ogni Associazione.

4 - Qualora un'Associazione non provveda alla designazione entro i 30 giorni dalla richiesta il Sindaco provvederà direttamente, rispettando comunque le caratteristiche di rappresentanza del componente non designato.

## **Art. 5 Convocazione**

1 - La Commissione va convocata in forma scritta (raccomandata, e-mail o fax) all'indirizzo indicato da ogni membro all'atto della nomina, con almeno 8 giorni di preavviso.

2 - La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Il materiale di documentazione sugli argomenti da deliberare, qualora non allegato alla convocazione, deve essere tenuto a disposizione dei commissari presso gli uffici comunali.

3 - La convocazione va inviata ai soli membri effettivi, che si fanno carico di informare il proprio supplente.

4 - In caso di assenze prolungate e prevedibili (ferie, malattie, ecc.) il membro effettivo può richiedere che la comunicazione sia inviata direttamente al supplente.

5 - Può essere direttamente prevista una seconda convocazione da tenersi in caso di mancanza di numero legale.

6 - La data della prima convocazione deve essere verosimile e praticabile. La seconda convocazione non può avvenire a meno di 24 ore dalla prima.

## **Art. 6 Validità delle adunanze e delle delibere**

1 - Le adunanze sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in prima convocazione, e con la presenza di almeno un membro oltre al presidente in seconda convocazione.

2 - Le delibere sono approvate col voto della maggioranza dei presenti.

3 - Alle adunanze possono partecipare senza diritto di voto gli addetti dell'ufficio competente o di altri uffici del Comune o dell'ASL o, su invito del presidente, tecnici, consulenti o rappresentanti delle categorie.

4 - Delle riunioni va redatto apposito processo verbale a cura di un funzionario del Comune che svolge da segretario.

## **Art. 7 Decadenza**

1 - I membri della Commissione che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo e senza fare intervenire il supplente vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con la procedura di cui all'Art. 4.

## **Art. 8 Informazione**

1 - Dal rilascio, cessazione o revoca delle autorizzazioni viene data comunicazione scritta ai membri della Commissione, tramite una nota riassuntiva da trasmettersi almeno trimestralmente.

2 - Almeno una volta l'anno la Commissione va convocata per una valutazione generale dell'andamento della situazione dei pubblici esercizi nel comune.

3 - Alla commissione va fornita idonea documentazione sulle normative di riferimento e sui provvedimenti comunali che riguardino i pubblici esercizi compreso le eventuali informazioni riguardanti i piani di sviluppo edilizio e i piani di insediamenti produttivi, il marketing territoriale, la promozione turistica, ecc, che possano avere ricadute sul settore.